



**Tribunale di Varese, 2ª Sezione Civile, G.I. dott. Giuseppe Fazio**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

XX ed YY, socie di ZZ s.a.s. in liquidazione, dalla cui compagine, con deliberazione del 22 febbraio 2000, comunicata il 12 aprile 2000, era stata esclusa la socia HH, mediante atto di citazione del 18 ottobre 2001, notificato il 23 ed il 26 ottobre 2001, hanno chiamato in giudizio HH e l'avvocato WW, chiedendo l'annullamento della decisione arbitrale (doc. n° 3 delle attrici) resa dal professionista il 31 luglio 2001<sup>1</sup>, a seguito di "atto di citazione in arbitrato" in data 11 maggio 2000 notificato da HH alle altre due socie, in merito alla controversia sfociata nella citata esclusione di una socia, e la condanna dell'arbitro al risarcimento dei danni asseritamente causati e quantificati in € 20.000,00, con vittoria di spese.

Sostenevano, in particolare, le attrici che in virtù dell'accordo raggiunto tra le socie di ZZ s.a.s. in liquidazione, formalizzato nella scrittura privata del 13 aprile 1997 (doc. n° 2 delle attrici), le tre donne avessero inteso transigere le loro questioni personali e demandare ad un collegio arbitrale - e non più, dunque, ad un arbitro unico - la decisione delle future controversie eventualmente insorte tra le socie, nonché tra le socie e la società, tra le quali doveva essere annoverata quella oggetto del lodo erroneamente emesso dall'avvocato WW; che il provvedimento di nomina dell'arbitro WW non fosse stato, in ogni caso, ritualmente notificato alle attrici, con la conseguente inefficacia del giudizio arbitrale; che l'arbitro avesse deciso secondo diritto e non, come previsto dall'art. 12 dello statuto, secondo equità; che l'arbitro avesse ecceduto dai limiti del mandato ricevuto e si fosse pronunciato su una materia non demandata al giudizio arbitrale; che, infine, l'arbitro fosse incorso in er-

---

<sup>1</sup> Con tale decisione l'arbitro, disattese le contestazioni mosse alla sua designazione ed all'applicabilità nella fattispecie dell'art. 12 dello statuto sociale datato 21 novembre 1985 (doc. n° 1 delle attrici), ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità della deliberazione di esclusione della socia, ha revocato tale deliberazione, ha disposto con efficacia *ex tunc* la reintegrazione di HH nella società, ha dichiarato la nullità della modifica dei patti sociali effettuata con atto del notaio VV in data 15 giugno 2000 ed ha emesso a carico di XX e YY condanna generica al risarcimento dei danni in favore di HH.

rore, non avendo tenuto conto della natura confessoria delle dichiarazioni rese da HH, specie di quelle rese nel corso del suo interrogatorio del 31 maggio 2001.

Mentre HH è rimasta contumace, si è costituito ritualmente in giudizio l'avvocato WW, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Affermava, infatti, l'arbitro che la procedura arbitrale fosse da considerare rituale e tale fosse ritenuta dal Presidente del Tribunale nel suo provvedimento di liquidazione del compenso, nonché dalle stesse attrici, giacché avevano impugnato il lodo 31 luglio 2001 davanti alla Corte d'Appello di Milano; ne traeva la conseguenza che il lodo non potesse essere annullato e che nessun risarcimento del danno fosse dovuto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dalla legge 3 aprile 1988, n° 117.

Ad esito della prima udienza di trattazione, le parti hanno chiesto ed ottenuto di articolare le proprie richieste istruttorie.

Dopo il deposito delle memorie istruttorie e di numerosi documenti, tra i quali copia della sentenza n° 612/03 della Corte d'Appello di Milano<sup>2</sup>, resa nell'ambito del giudizio di impugnazione del lodo emesso dall'avvocato WW, attrici e convenuto all'udienza del 10 ottobre 2003 hanno concordemente chiesto ed ottenuto di poter precisare le conclusioni ed all'udienza del 23 gennaio 2004 la causa è stata trattenuta in decisione, concessi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con l'atto di citazione del 18 ottobre 2001, le sorelle YY e XX hanno introdotto, tra le altre, la domanda che, sebbene nominalmente diretta alla pronuncia di "annullamento" del lodo WW, è sostanzialmente volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia di tale lodo, per via del fatto che, nella fattispecie, non fosse operativa la clausola n° 12 dello statuto sociale - novata dalla pattuizione del 13 aprile 1997, contenente una clausola attraverso al quale la controversia era stata devoluta ad un collegio di arbitri - e dunque l'arbitro unico fosse privo di poteri.

Tale interpretazione della domanda è fondata sulle espresse eccezioni e conclusioni articolate dalle attrici, sia in corso di giudizio arbitrale, sia nell'ambito di questo giudizio, attraverso le quali esse hanno più volte evidenziato che l'arbitro non avesse il potere di decidere la controversia, demandata "ad un

---

<sup>2</sup> Con tale pronuncia - alla cui motivazione il Tribunale da espresso richiamo, condividendola - l'A.G. di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo WW, sul rilievo che esso fosse stato emesso nell'ambito di arbitrato irrituale.

arbitrato nuovo e diverso" (pag. 4 dell'atto di citazione), ed hanno chiesto che fosse dichiarata, "conseguentemente, annullata e priva di effetto la decisione arbitrale..." (cfr. conclusioni in atto di citazione).

La questione della qualificazione della domanda assume rilievo, oltretutto in virtù del fatto che essa è stata espressamente sollevata da parte convenuta<sup>3</sup>, ove si consideri che l'arbitrato che ci occupa è stato condivisibilmente<sup>4</sup> giudicato irrituale dalla Corte d'Appello di Milano e, dunque, il Tribunale è chiamato a valutare il comportamento dell'arbitro alla luce delle norme sul mandato.

Così qualificata la domanda principale, essa dev'essere accolta.

Ritiene il Tribunale che l'avvocato WW non avesse il potere di decidere la controversia.

Le tre socie di ZZ s.a.s. in liquidazione, infatti, attraverso la scrittura privata sottoscritta il 13 aprile 1997, frutto di una ritrovata armonia, hanno non solo espressamente deciso di risolvere "ogni questione o disaccordo pregresso fra di loro", ma anche che "Per quanto riguarda tutte le vicende collegate alla ZZ s.a.s. in liquidazione... ogni controversia che dovesse insorgere tra di loro verrà sottoposta a tentativo bonario di componimento... Qualora i tentativi di componimento dovessero fallire, le questioni saranno decise da un collegio arbitrale composto... dall'avv. AA... dall'avv. BB, nonché da un terzo arbitro che sarà concordemente indicato dagli altri due o in caso di loro contrasto dal Presidente del Tribunale di Roma. Il lodo, occorrendo, sarà depositato presso gli Uffici Giudiziari di Roma".

Appare del tutto evidente al Giudice che, attraverso questa esplicita pattuizione, peraltro intervenuta tra tutte le socie al momento facenti parte della compagine in liquidazione, si sia dato vita ad una nuova clausola compromissoria, in base alla quale le future controversie insorte tra le socie, comunque "collegate" alla società ZZ s.a.s., dovessero e debbano essere sottoposte, in caso di fallimento del tentativo di bonario componimento, ad un arbitrato, questo sì, rituale - come emerge inequivocabilmente dal riferimento ad un lodo da eventualmente depositare presso l'A.G. di Roma, sede dell'arbitrato - da parte di tre arbitri, nominati nel rispetto del dettato dell'art. 810 del codi-

---

<sup>3</sup> Il convenuto costituito ha, infatti, evidenziato in comparsa conclusionale come, a suo avviso, le attrici avessero avviato un'inammissibile domanda di nullità del contratto di mandato e non invece domanda volta alla declaratoria di inefficaci del negozio.

<sup>4</sup> Al di là di quanto sarà detto in motivazione circa l'inapplicabilità nella fattispecie della clausola compromissoria prevista dall'articolo 12 dello statuto, reputa il Tribunale che con tale clausola fosse stato previsto un arbitrato, all'evidenza, irrituale; inequivoci, nel senso della irritualità, sono infatti l'espressa previsione di un giudizio "ex bono et aequo", senza formalità, e la prevista inappellabilità della decisione.

ce di rito<sup>5</sup>.

Giacché non può dubitarsi che la controversia insorta nel 2000 - e dunque successivamente alla previsione della nuova clausola compromissoria - tra le socie, sfociata nella deliberazione di esclusione di HH, attenga alle vicende di ZZ s.a.s. e sia "collegata" alla società, è chiaro che tale controversia andasse sottoposta all'arbitrato collegiale, con sede a Roma.

Né si può ritenere che le attrici, rispondendo, seppure negativamente, alla comunicazione dell'ordinanza arbitrale del 5 marzo 2001, abbiano in qualche modo "accettato" o "ratificato" l'operato dell'arbitro; con la loro risposta, infatti, YY e XX hanno espressamente contestato ancora una volta i poteri dell'arbitro.

Se, dunque, la controversia insorta tra le socie e sfociata nella deliberazione di esclusione di HH è successiva alla scrittura privata 13 aprile 1997 ed è collegata alle vicende di ZZ s.a.s.; se tutte le future controversie insorte tra le socie con riguardo alle vicende sociali erano oggetto della clausola compromissoria, inserita ritualmente nella scrittura privata 13 aprile 1997, da tutt'e tre socie sottoscritta; se tale nuova clausola compromissoria prevedeva espressamente la sottoposizione della questione al giudizio di un collegio arbitrale con sede a Roma, è agevole concludere che l'avvocato WW, quale arbitro unico, non avesse il mandato di sciogliere il conflitto sorto tra le parti.

Ne consegue che debba essere dichiarata l'inefficacia della decisione emessa il 31 luglio 2001 dall'arbitro, avvocato WW.

Ulteriormente conseguenza è che l'avvocato WW e la convenuta contumace debbano essere condannati in via solidale al risarcimento dei danni, subiti dalle attrici a seguito dell'illegittimo avvio della procedura arbitrale davanti all'arbitro unico.

È superfluo evidenziare, infatti, come la mancanza di potere dell'arbitro, da lui non rilevata, non poteva essere ignorata da HH, che aveva personalmente sottoscritto la più volte citata scrittura privata 13 aprile 1997, contenente l'esplicita clausola compromissoria in favore del collegio arbitrale romano.

Nella liquidazione del danno non può che procedersi in via equitativa, giacché le attrici non hanno provato di avere concretamente corrisposto all'arbitro le spese a lui liquidate in sede di giudizio arbitrale, né hanno allegato e

---

<sup>5</sup> Non si spiega, se non quale conseguenza di un'evidente svista, l'affermazione contenuta a pagina 6 del lodo WW, secondo cui gli accordi raccolti nella scrittura privata del 13 aprile 1997 "riguardano solo le parti che l'hanno sottoscritta con riferimento alle sole controversie tra le parti; vi rimangono escluse le controversie tra le parti e la società, invece ricomprese nell'art. 12 dei patti sociali": la scrittura 13 aprile 1997 prevede espressamente - lo si è evidenziato in motivazione - come oggetto di arbitrato collegiale le eventuali controversie insorte tra le socie in relazione a ZZ s.a.s., mente il fatto che tale scrittura sia stata sottoscritta proprio dalle parti in causa elimina ogni dubbio sulla sua efficacia tra le parti medesime e sulla loro volontà di disciplinare *ex novo* le modalità di risoluzione dei futuri conflitti.

provato altre specifiche voci di danno.

Il Tribunale, pertanto, reputa equo liquidare la somma complessiva di € 3.000,00, in ragione di € 1.500,00 per ciascuna delle due attrici.

Le spese di causa seguono la soccombenza e, poste solidariamente a carico dei convenuti, su liquidano equitativamente - in mancanza di deposito di nota spese - in complessivi € 1.500,00, oltre CPA ed IVA.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda avanzata da XX e YY nei confronti dell'avvocato WW e di HH con atto di citazione del 18 ottobre 2001, notificato il 23 e il 26 ottobre 2001,

- 1) dichiara l'inefficacia della decisione arbitrale resa il 31 luglio 2001 dall'avvocato WW;
- 2) condanna l'avvocato WW e HH, in via solidale, al risarcimento del danno in favore delle attrici;
- 3) liquida tale danno, in via equitativa, in complessivi € 3.000,00;
- 4) condanna i convenuti in solido al pagamento in favore delle attrici delle spese di causa;
- 5) liquida, in via equitativa, tali spese in complessivi € 1.500,00, oltre CPA ed IVA.

Così deciso in Varese, il 20 maggio 2004.